

**N. 01298/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01227/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1227 del 2013, proposto da:

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Francesco Panzarino, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi D'Ambrosio, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

nei confronti di

Giovanni Nunnari;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 01878/2012, resa tra le parti, concernente avanzamento a scelta al grado superiore - valutazione ispettori

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Francesco Panzarino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2013 il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti l'avvocato Franco Gagliardi La Gala (su delega di Luigi D'Ambrosio) e l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;

Ritenuto che

anche al fine di evitare una possibile, inutile spendita di attività pubblica, appare prevalente l'esigenza a che, nelle more del giudizio di merito, rimanga immutata la situazione determinata per effetto dei provvedimenti impugnati in primo grado;

la domanda cautelare dell'Amministrazione si palesa perciò fondata;

apprezzate le circostanze e considerata la natura della controversia, le spese della presente fase di giudizio possono essere compensate fra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 1227/2013) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Compensa fra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione

alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Virgilio, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Andrea Migliozi, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)